

**Legge regionale 08 agosto 2017, n. 27 (BUR n. 77/2017)
(Novellazione)**

**ADEGUAMENTO DELLE NORME REGIONALI IN MATERIA DI
PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA: MODIFICHE
ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50 “NORME
PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL
PRELIEVO VENATORIO”**

Art. 1 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1. Alla fine del comma 1 dell'[articolo 8](#) della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono aggiunte le parole: “, *garantendo la coesistenza tra le specie e le attività antropiche presenti sul territorio*”.

2. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “*mediante il coordinamento nonché, ove necessario, l'adeguamento ai fini della tutela degli interessi ambientali e di ogni altro interesse regionale, dei piani provinciali di cui all'articolo 9 e*” sono sostituite dalle seguenti: “*e può essere aggiornato nel periodo di validità con le modalità di cui al successivo comma 6;*”.

3. Al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “*Il Consiglio regionale, con lo stesso provvedimento, sentite le Province e*” sono sostituite dalle seguenti: “*Il Piano, in riferimento alla destinazione differenziata del territorio di cui al comma 3, sentite*”.

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono inseriti i seguenti:
omissis ⁽¹⁾

5. Dopo la lettera a) del comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è inserita la seguente:
omissis ⁽²⁾

6. Dopo la lettera b) del comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è inserita la seguente:
omissis ⁽³⁾

7. La lettera d) del comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è abrogata.

Art. 2 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1. Al comma 1 dell'[articolo 10](#) della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “*Le Province istituiscono*” sono sostituite dalle seguenti: “*La Giunta regionale istituisce*”.

2. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre

1993, n. 50 le parole: *“le Province sono delegate”* sono sostituite dalle seguenti: *“la Giunta regionale provvede”*.

3. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *“dalle Province”* sono sostituite dalle seguenti: *“dalla Giunta regionale”*.

4. Al comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *“dalle Province”* sono sostituite dalle seguenti: *“dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”*.

Art. 3 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1. Al comma 1 dell'[articolo 11](#) della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *“Le Province istituiscono”* sono sostituite dalle seguenti: *“La Giunta regionale istituisce”*.

2. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *“delle Province e, previo assenso, della Regione e”* sono sostituite dalle seguenti: *“della Regione e, previo loro assenso, della Città metropolitana di Venezia, delle Province,”*.

3. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *“dalle Province”* sono sostituite dalle seguenti: *“dalla Giunta regionale”*.

4. Al comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *“dalle Province”* sono sostituite dalle seguenti: *“dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”*.

Art. 4 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1. Al comma 1 dell'[articolo 12](#) della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *“le Province sono delegate”* sono sostituite dalle seguenti: *“la Giunta regionale provvede”* e le parole: *“dall'INFS”* sono sostituite dalle seguenti: *“dall'ISPRA”*.

Art. 5 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1. Al comma 1 dell'[articolo 13](#) della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *“Le Province istituiscono”* sono sostituite dalle seguenti: *“La Giunta regionale istituisce”*.

2. Al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *“la Provincia, sentito l'INFS”* sono sostituite dalle seguenti: *“la Giunta regionale, sentito l'ISPRA”* e le parole: *“dalla Provincia”* sono sostituite dalle seguenti: *“dalla stessa Giunta regionale”*.

3. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *“delle Province”* sono sostituite dalle seguenti: *“della struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria,”*.

Art. 6 - Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1. Il comma 1 dell'[articolo 21](#) della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente:

omissis ⁽⁴⁾

2. Al comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *“dalla Provincia”* sono sostituite dalle seguenti: *“dalla Giunta regionale”*.

3. La lettera d) del comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituita dalla seguente:

omissis ⁽⁵⁾

4. Al comma 14 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 la parola: *“Provincia”* è sostituita dalle seguenti: *“struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”*.

Art. 7 - Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1. Al comma 1 dell'[articolo 22](#) della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *“al Presidente della Provincia competente per territorio”* sono sostituite dalle seguenti: *“alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”* e le parole: *“La Provincia”* sono sostituite dalle seguenti: *“La struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”*.

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono aggiunte le parole: *“, purché inclusi nel Veneto”*.

Art. 8 - Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1. Al comma 2 dell'[articolo 23](#) della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *“su proposta delle Province interessate,”* sono soppresse e le parole: *“provvedono le Province”* sono sostituite dalle seguenti: *“provvede la struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”*.

2. Al comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *“le Province svolgono le funzioni tecnico-amministrative inerenti l'attività venatoria sulla base di apposito regolamento che deve tra l'altro prevedere”* sono sostituite dalle seguenti: *“la Giunta regionale, con proprio provvedimento,*

determina in particolare”.

3. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “, *da parte della Giunta provinciale,*” sono soppresse.

4. Al comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “*Le Province, nel regolamento di cui al comma 3, disciplinano*” sono sostituite dalle seguenti: “*La Giunta regionale con il provvedimento di cui al comma 3 determina inoltre*”.

5. Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “*della Provincia,*” sono soppresse.

6. Al comma 5 dell'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “*della Provincia*” sono sostituite dalle seguenti: “*del territorio provinciale*” e le parole: “*di altre Province anche*” sono sostituite dalle seguenti “, *anche*”.

Art. 9 - Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1. Il comma 1 dell'[articolo 24](#) della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente:
omissis ⁽⁶⁾

2. Al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “*provinciale ai sensi del comma 3 dell'articolo 9*” sono sostituite dalle seguenti: “*faunistico-venatorio regionale*”.

3. Al comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 la parola: “*Provincia*” è sostituita dalle seguenti: “*Giunta regionale*” e le parole “*con l'articolo 14*” sono sostituite “*col comma 4 dell'articolo 14*”.

4. Al comma 6 dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 la parola: “*provinciale*” è sostituita dalle seguenti: “*faunistico-venatorio regionale*”.

5. Al comma 7 dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 la parola: “*Provincia*” è sostituita dalle seguenti: “*struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria*”.

6. Al comma 8 dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “*con le altre Province*” sono sostituite dalle seguenti: “*tra le Province contermini*”.

Art. 10 - Abrogazioni.

1. L'[articolo 9](#) della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” è abrogato.

Art. 11 - Norme transitorie.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale, nella predisposizione del Piano faunistico-venatorio di cui

all'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", può far propri, anche attraverso il coordinamento ed il loro adeguamento complessivo o anche solo parziale, i piani faunistico-venatori approvati dalla Città metropolitana di Venezia e dalle Province alla data di entrata in vigore della presente legge, sottoposti con esito positivo a procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).

Art. 12 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 13 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

- 1() Testi inseriti dopo il comma 4 dell'art. 8 legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.
- 2() Testo inserito dopo la lettera a) comma 5 art. 8 legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.
- 3() Testo inserito dopo la lettera b) comma 5 art. 8 legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.
- 4() Testo inserito al comma 1 art. 21 legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.
- 5() Testo inserito alla lettera d) comma 5 art. 21 legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.
- 6() Testo inserito al comma 1 art. 24 legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.